

Regolamento per l'adesione e contribuzione dei Familiari fiscalmente a carico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2024

1. Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “il Fondo”) dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all’art. 5, comma 10, in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei Familiari fiscalmente a carico degli aderenti al Fondo (Dirigenti iscritti principali, compresi coloro che mantengono la posizione dopo la perdita dei requisiti) e dei beneficiari (ex Dirigenti che percepiscono le rendite erogate dalle Compagnie di Assicurazione con cui il Fondo ha stipulato specifiche convenzioni).

2. Definizione

2.1 - Sono Familiari fiscalmente a carico del Dirigente i soggetti (il coniuge non legalmente ed effettivamente separato nonché i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati) indicati nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, alle condizioni ivi specificate, nonché ogni altro soggetto che dovesse essere equiparato agli stessi in base a disposizioni di legge.

3. Adesione

3.1 – L’adesione al Fondo dei Familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del Dirigente ovvero in un momento successivo, compilando l’apposito modulo di “Adesione per i Familiari fiscalmente a carico”, disponibile sul sito web del Fondo

3.2 – Il modulo deve essere sottoscritto sia dall’aderente (Dirigente iscritto principale)/beneficiario sia dal Familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace. Nel caso di adesione di Familiare minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto separatamente da chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale o da chi ne ha la tutela (genitore, di seguito anche “legale rappresentante”), anche se coincidente con l’aderente/beneficiario.

3.3 – Il modulo compilato e sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo con le modalità nello stesso indicate, unitamente a copia: (i) della carta d’identità di tutti i soggetti sottoscrittori di cui al comma 3.2; (ii) della dichiarazione dei redditi relativa all’aderente/beneficiario da cui risulti la qualifica di Familiare fiscalmente a carico e/o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’aderente/beneficiario che attesti tale circostanza; (iii) della documentazione attestante il primo versamento contributivo con le modalità di cui all’art. 5.

3.4 – La compilazione inesatta o incompleta del modulo (con riferimento, a titolo di esempio, alla scelta del comparto/i di investimento, all’anagrafica, alla sottoscrizione, agli allegati, al mancato

versamento del primo contributo) non consentirà al Fondo di perfezionare l'adesione del Familiare fiscalmente a carico.

Il primo versamento contributivo di cui al comma 3.3 sarà investito e valorizzato solo al perfezionamento dell'adesione, con il primo valore quota successivo, come indicato al successivo comma 5.6; qualora l'adesione non si perfezioni, il primo versamento contributivo sarà restituito al soggetto ordinante tramite bonifico bancario entro 45 giorni dalla data del precedente accredito al Fondo.

3.5 – Nel caso in cui l'adesione del Familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione del Dirigente, la documentazione di cui al comma 3.3 deve essere allegata alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.6 – I requisiti di Familiare fiscalmente a carico dell'aderente/beneficiario devono sussistere ed essere provati al momento della presentazione al Fondo della domanda di adesione. L'adesione del Familiare è ammessa anche qualora: (i) il Dirigente abbia perso i requisiti di partecipazione, a condizione che abbia mantenuto la sua posizione individuale presso il Fondo; (ii) l'ex Dirigente stia percependo le rendite erogate dalla Compagnie di Assicurazione.

4. Autonomia della posizione ed esercizio delle prerogative individuali

4.1 – Il Familiare fiscalmente a carico che aderisce al Fondo assume una propria posizione individuale, autonoma e distinta da quella dell'aderente (Dirigente iscritto principale)/beneficiario.

4.2 – Se l'aderente/beneficiario dovesse successivamente cessare il rapporto di partecipazione al Fondo, il Familiare fiscalmente a carico ha la facoltà di mantenere la propria posizione nel Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4.3 – Ai soggetti Fiscalmente a carico, in qualità di aderenti al Fondo, si applicano le previsioni statutarie e le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (quali ad esempio: cambio comparto, anticipazioni, trasferimento) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione e secondo le regole di seguito specificate.

5. Contribuzione

5.1 – I contributi in favore del Familiare fiscalmente a carico possono essere versati dall'aderente (Dirigente iscritto principale)/beneficiario, dallo stesso Familiare fiscalmente a carico se maggiorenne e capace, nonché dal genitore (se diverso dall'aderente/beneficiario) o dal tutore legale del familiare fiscalmente a carico, se questi è minorenni o sottoposto a tutela.

5.2 – In occasione di ogni versamento, deve essere compilato e inviato al Fondo l'apposito modulo di "Contribuzione per i Familiari fiscalmente a carico", disponibile sul sito web del Fondo, unitamente alla documentazione attestante il versamento effettuato con le modalità indicate al successivo comma 5.3.

5.3 – Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario in favore del Fondo sul conto corrente indicato nel modulo di cui al precedente punto.

5.4 – L'aderente/beneficiario può continuare a versare contributi in favore del Familiare fiscalmente a carico anche qualora abbia perso i requisiti di partecipazione al FOPDIRE, considerato che, come indicato al precedente punto 4.2, il Familiare fiscalmente a carico ha la facoltà di mantenere la propria posizione nel Fondo.

5.5 – La frequenza e l'ammontare della contribuzione in favore del Familiare fiscalmente a carico sono stabilite dal soggetto che effettua il versamento, nel rispetto di un importo minimo per ogni versamento pari a 100 euro e di una frequenza complessiva non superiore a una volta al mese.

5.6 – I contributi che risultano versati entro il giorno 16 di ogni mese (data valuta di accredito al Fondo) sono investiti e pertanto valorizzati sulla base del valore quota del mese in cui è avvenuto il versamento. I contributi che risultano versati successivamente al giorno 16 del mese sono investiti e pertanto valorizzati sulla base del valore quota del mese successivo.

6. Investimento dei contributi

6.1 – Le scelte di investimento per il Familiare fiscalmente a carico avvengono con le modalità stabilite per tutti gli aderenti dall'art. 6, comma 3, dello Statuto del Fondo.

6.2 – I contributi versati in favore del Familiare fiscalmente a carico saranno pertanto investiti nel comparto/i scelto/i al momento dell'adesione al Fondo dello stesso, ovvero nel diverso comparto/i comunicati a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto o dell'adesione al profilo Life Cycle.

6.3 - Il Fondo procederà all'investimento dei contributi ricevuti solo a seguito del ricevimento di tutta la documentazione indicata al comma 5.2. Il mancato ricevimento della documentazione e/o la sua inesatta compilazione non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei contributi ricevuti con le modalità di cui al comma 5.6. In tale ipotesi, i contributi ricevuti saranno investiti e pertanto valorizzati sulla base del primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie.

7. Perdita dello stato di Familiare fiscalmente a carico

7.1 – Nel caso di perdita dello stato di Familiare fiscalmente a carico, deve essere effettuata una tempestiva comunicazione al Fondo da parte del Familiare, oppure dal legale rappresentante, nel caso in cui il Familiare fiscalmente a carico sia minorenne o soggetto a tutela.

7.2 – Il Familiare non più fiscalmente a carico può:

- mantenere la propria posizione individuale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione;
- trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore non associato al Fondo.

In mancanza di una comunicazione a riguardo, si presume la volontà di mantenere la posizione nel Fondo.

7.3 – Nel caso il Familiare non più fiscalmente a carico abbia scelto di mantenere la propria posizione nel Fondo, la stessa può continuare a essere alimentata con i contributi versati dai soggetti di cui all'art. 5 e con le modalità ivi descritte.

8. Trasferimento

8.1 - È concesso al Familiare fiscalmente a carico di trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore non associato al Fondo o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di adesione al Fondo.

8.2 - In caso di Familiare fiscalmente a carico minorenne o soggetto a tutela, non occorre per il trasferimento della posizione individuale l'autorizzazione del giudice tutelare.

8.3 - Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. Anticipazione e riscatti

9.1 – In presenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1 dello Statuto, e dei requisiti di volta in volta previsti dalla legge, il Familiare fiscalmente a carico può richiedere l'erogazione di

anticipazioni. In caso di Familiare fiscalmente a carico minorenni o soggetto a tutela, la richiesta deve essere presentata per suo conto da chi esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la tutela, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 codice civile.

9.2 – Al ricorrere dei presupposti e delle causali di cui all'art. 12, comma 2 dello Statuto, e dei requisiti di volta in volta previsti dalla legge (quali ad esempio la cessazione dell'attività lavorativa successivamente all'adesione al Fondo), il Familiare fiscalmente a carico può richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione. In caso di Familiare fiscalmente a carico minorenni o soggetto a tutela, la richiesta deve essere presentata per suo conto da chi esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la tutela, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 codice civile

9.3 – Non è ammesso il riscatto della posizione a seguito del venir meno dello stato di fiscalmente a carico o per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte dell'aderente, in quanto tali circostanze non comportano per il Familiare fiscalmente a carico la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo ex art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 252/2005.

9.4 – In assenza dei presupposti e delle causali e dei requisiti di cui al precedente comma 9.2, il Familiare fiscalmente a carico può chiedere il riscatto totale della posizione individuale soltanto al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

9.5 - Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

10. Spese

10.1 – L'iscrizione al Fondo comporta le stesse spese previste per gli aderenti, indicate nell'art. 6 dello Statuto:

- a) spese relative alla fase di accumulo: indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto per quanto attiene ai costi riferiti alla gestione finanziaria dei rispettivi comparti;
- b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

11. Comunicazione periodica

11.1 – Il Fondo, nei termini previsti dalla normativa vigente, invia al Familiare fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) la Comunicazione Periodica prevista dalla normativa vigente (Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche – Fase di Accumulo).

12. Aspetti fiscali

12.1 – Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 252/2005, i contributi versati a favore del Familiare fiscalmente a carico sono deducibili, in primo luogo, dal reddito complessivo del Familiare fiscalmente a carico nel limite annuo di euro 5.164,57. Qualora il reddito del Familiare a carico non sia capiente per consentire la deduzione dell'intero ammontare dei contributi versati, l'eccedenza può essere dedotta dal soggetto di cui questo è a carico, fermo restando il limite annuo di cui sopra.

12.2 – Ai fini della deduzione, le informazioni relative ai contributi versati direttamente al Fondo e non trattenuti dal sostituto di imposta sono rese dal Fondo all'Agenzia delle Entrate ai fini del 730 precompilato.

12.3 – I contributi versati a favore del Familiare fiscalmente a carico non dedotti né da questi ultimi né dall'aderente/beneficiario che ha effettuato il versamento devono essere comunicati al Fondo dal Familiare fiscalmente a carico.

La comunicazione dovrà essere effettuata, in modalità esclusivamente digitale, inserendo l'importo nella propria Area Riservata del sito web del Fondo, alla sezione Contribuzione - Contributi non dedotti.

Se il Familiare è a carico di più soggetti si applicano le regole generali per il riconoscimento delle deduzioni in relazione agli oneri sostenuti.

12.4 - L'ammontare dei contributi non dedotti sarà escluso dalla base imponibile della prestazione erogata.

13. Esclusione dal diritto di voto

13.1 – I Familiari fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo non partecipano all'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

14. Clausola di rinvio

14.1 – Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto, la Nota Informativa e la normativa vigente.